ORDINANZA MUNICIPALE TASSA SUI CANI

Il Municipio di Maggia, richiamati:

- Gli art. 4 cpv 2, 3, 4 della Legge sui cani del 19.02.2008 e relativo regolamento di applicazione dell' 11 febbraio 2009;
- Gli articoli 107 e 192 della LOC + 23 e 24 RALOC;
- L'art. 57 del Regolamento comunale, i contenuti dell'Ordinanza sulla tenuta e circolazione dei cani del 13.05.2008 così come ogni altra norma applicabile nella fattispecie;

ordina:

Art. 1 Tasse

Il Comune preleva una tassa annuale di **fr. 75.00** per ogni cane registrato all'anagrafe canina residente a Maggia.

Il Comune riversa al Cantone l'importo previsto dall'art. 4 cpv 3 della Legge sui cani.

Art. 2 Debitore della tassa

Debitore della tassa è il proprietario del cane secondo i dati registrati all'anagrafe canina in base alle disposizioni federali e cantonali in materia.

Art. 3 Eccezioni

Sono riservate le eccezioni di competenza del Consiglio di Stato per l'eventuale esenzione dal pagamento della tassa.

Art. 4 Modalità di riscossione

Le tasse sono riscosse annualmente, vengono notificate mediante invio di una fattura e devono essere pagate entro 30 giorni dalla notifica.

Eventuali contestazioni sugli importi potranno essere presentate al Municipio, il quale prenderà posizione emanando una decisione formale.

Cresciuta in giudicato, questa decisone è parifica ad una sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 80 LEF.

Art. 5 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione dal 03 gennaio al 01 febbraio 2018.

PER IL MUNICIPIO:

Il Sindaco: Il Segretario: Aron Piezzi Luca Invernizzi

Maggia, 19 dicembre 2017 Ris. Mun. 840/2017